

## COMUNICATO UFFICIALE N.15/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi IL 24 Giugno 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Fabio GALLI - Presidente;

Avv. Vincenzo STELLA - Vice Presidente;

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dott.Paolo MAGRELLI; Dott. Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

## 1) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D'ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

Il calciatore D'Anna Emanuele presenta un Ricorso contro la ASD Nocerina Calcio 1910 esponendo quanto segue:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato per la società ASD Nocerina Calcio 1910, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 10.000,00;
- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
- a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata l'interruzione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l'intera durata dell'accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 4.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.000,00.

Tanto premesso, il calciatore D'Anna Emanuele chiede:

- 1. In via principale, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 6.000,00;
- 2. In via subordinata e in applicazione del Protocollo d'Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 8.000,00, con un saldo finale, avendo percepito la somma di euro 4.000,00 più l'indennità governativa per il mese di marzo, di euro 3.400,00.

La società ASD Nocerina Calcio 1910 si costituisce rappresentando che:

- tra la società ed il calciatore D'Anna Emanuele per la stagione sportiva 2019/2020 è stato stipulato un accordo economico che prevede un compenso di euro 10.000,00;
- in applicazione del Protocollo d'Intesa AIC/LND, conseguente l'interruzione dei Campionati nazionali a causa della situazione epidemiologica, al calciatore D'Anna Emanuele spetta l'importo netto di euro 8.000,00;
- il calciatore non può vantare alcun credito avendo addirittura percepito più del dovuto. Tale circostanza sarebbe dimostrata dalla "quietanza liberatoria" rilasciata in data 29 febbraio 2020 con la quale il tesserato ha dichiarato di non avere nulla a pretendere fino al 29.02.2020 -, dalla sua dichiarazione datata 4 marzo 2020 dell'importo di euro 2.000,00 e dalla contabile bancaria del 05 giugno 2020 dell'importo di euro 2.000,00 che reca la causale "SALDO CONTRATTO" a testimonianza che si trattava dell'ultima trance di pagamento;
- oltre ad euro 600,00 del Decreto Cura Italia per il mese di Marzo.

Il calciatore produce "memorie" con le quali contesta integralmente il contenuto delle memorie e controdeduzioni proposte dalla società e chiarisce che ha sottoscritto la "quietanza liberatoria" solo in data 05.06.2020 a seguito del pagamento dalla società di euro 2.000,00 tramite bonifico del 05.06.2020. Solo in tale data ha potuto dichiarare di aver percepito quanto a lui dovuto fino alla data del 29.02.2020 in quanto aveva già percepito - ricevuta prodotta dalla società del 04.03.2020 – 2.000,00 euro per un totale di euro 4.000,00. La società, infatti, non dimostra nessun pagamento precedente alla data del 29.02.2020 né di aver provveduto al pagamento nei confronti del calciatore di ulteriori somme rispetto a quelle dichiarate dal medesimo (euro 4.000,00), né di aver regolarmente adempiuto gli oneri fiscali a suo carico.

Tanto premesso, è palmare che sia la società che il calciatore producono identica "quietanza liberatoria" sottoscritta, però, in date diverse (rispettivamente 29.02.2020 e 05.06.2020) e giustificano la propria tesi con motivazioni concernenti la data indicata.

P.Q.M.

Non essendo ciò possibile, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritiene necessario trasmettere il fascicolo alla Procura Federale per i necessari accertamenti del caso.

# 2) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUISE/A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Luigi LUISE, regolarmente trasmesso alla A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 in data 06/05/2021 per la stagione sportiva 2020/2021;

ritenuto che la A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 24/06/2021 tenutasi presso la sede della LND a Roma si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Federico Schiavoni, la Società non costituita non si è presentata. Letti i passi salienti del ricorso, considerato che l'Accordo Economico sottoscritto stabiliva un compenso annuo di € 7.500,00 dal 1/9/2020 fino al 30/0672021, che il giocatore è stato inserito nelle liste di svincolo in data 07/01/2021 la somma dovuta è stata calcolata in € 3.000,00. IL calciatore dichiara di aver percepito dalla Società € 750,00 e indennità governative per un totale di € 1.500,00 pertanto residuano € 750,00.

#### P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici dichiara dovuto dalla A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 al Sig. Luigi LUISE la somma di Euro 750,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:lnd.amministrazione@figc.it">lnd.amministrazione@figc.it</a> Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

# 3) RICORSO DEL CALCIATORE Federico SCAPPI/U.S.D.VIGOR CARPANEDO 1922

#### La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Federico SCAPPI, regolarmente trasmesso alla U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 a s.d. in data 31/05/2021 per la stagione sportiva 2019/2020; ritenuto che la U.S.D. VIGOR CARPENETO 1922 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione ed ha riscontrato preliminarmente che nel ricorso è stata allegata copia dell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 priva del timbro di attestazione di avvenuto deposito presso la LND, giusto quanto previsto dall'art. 25/bis comma 3 del Regolamento LND.

#### P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la LND dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Federico SCAPPI nei confronti della U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 per le causali indicate in narrativa.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Rivolino GAVOCI/A.S.D.ALFONSINE F.C.1921

Con reclamo notificato in data 28/04/2021 il sig. GAVOCI RIVOLINO si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921 un accordo economico

perla stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 8.550,00.

Il reclamante dà atto di essere stato svincolato dalla società Alfonsine FC 1921 ASD in data 11/12/2019 e di

aver percepito dalla medesima la somma di euro 1.900,00.

Per effetto dell'interruzione anticipata il reclamante determina in euro 2.071,60, come da conteggi esposti nel reclamo.

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società A.S.D.ALFONSINE F.C.1921 al Sig.Rivolino GAVOCI la somma di Euro 2.071,60 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:lnd.amministrazione@figc.it">lnd.amministrazione@figc.it</a> Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 5) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CARROLI/A.S.D.ALFONSINE F.C.1921

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Riccardo CARROLI, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D.ALFONSINE F.C.1921 in data 09/04/2021 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 700,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società A.S.D.ALFONSINE F.C.1921 al Sig.Riccardo CARROLI la somma di Euro 2.780,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:lnd.amministrazione@figc.it">lnd.amministrazione@figc.it</a>

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 6) RICORSO DEL CALCIATORE Adrian Matias MORALES/S.S.D.AVEZZANO CALCIO A.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Matia Adrian MORALES, regolarmente trasmesso alla S.S.D. AVEZZANO CALCIO S.r.l. in data 13/04/2021, per la stagione sportiva 2019/2020;

\_

ritenuto che la S.S.D. AVEZZANO CALCIO S.r.l. non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 24/06/2021 tenutasi presso la sede della LND a Roma, dove si è presentato solo il calciatore rappresentato dall'Avv. Federico Schiavoni, la Società non costituita non si è presentata. Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 4.350,00 – data la somma di Euro 8.250,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto; ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla S.S.D. AVEZZANO CALCIO S.r.l. al Sig. Matia Adrian MORALES la somma di Euro 4.350,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:lnd.amministrazione@figc.it">lnd.amministrazione@figc.it</a> Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario Enrico Ciuffa Il Presidente Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Luglio 2021

Il Segretario Generale Massimo Ciaccolini Il Presidente della LND Cosimo Sibilia